

## Salari per l'industria alberghiera e della ristorazione 2025\*

Il seguente elenco contempla tutti i «dati di base» concernenti i salari e le deduzioni sociali.

### Salari minimi ai sensi dell'art. 10 CCNL\*

Come finora, valgono i seguenti scaglioni retributivi e i salari minimi per i collaboratori che hanno compiuto il 18° anno di età:

<b>Livello Ia</b>	Senza apprendistato	Fr. 3666.–	lordi al mese
<b>Livello Ib</b>	Senza apprendistato e con formazione Progresso	Fr. 3892.–	lordi al mese
<b>Livello II</b>	Certificato fed. di formazione pratica (CFP)	Fr. 4018.–	lordi al mese
<b>Livello IIIa</b>	Attestato federale di capacità (AFC)	Fr. 4470.–	lordi al mese
<b>Livello IIIb</b>	AFC e con 6 giorni di perfezionamento professionale specialistico**	Fr. 4576.–	lordi al mese
<b>Livello IV</b>	Esame professionale secondo l'art. 27 lett. a LFPr	Fr. 5225.–	lordi al mese

\*\* A partire dal mese successivo al completamento dei 6 giorni di perfezionamento professionale.

### Possibilità di riduzione del salario

Sussiste la possibilità di concordare **una riduzione del salario minimo pari ad un massimo dell'8 % mediante contratto di lavoro scritto.**

#### Per i livelli Ia e Ib

- Durante un periodo di inserimento di **12 mesi al massimo**, se il collaboratore non è **mai stato occupato prima per almeno 4 mesi** presso un'azienda soggetta al CCNL
- Per **tutte le altre assunzioni** il periodo di inserimento ammonta ad un massimo di 3 mesi

#### Per il livello IIIa

Durante un **periodo di inserimento massimo di 3 mesi** in caso di **prima occupazione presso un'azienda soggetta al CCNL** (una volta nella vita professionale, ad esempio alla prima assunzione dopo l'apprendistato o alla prima assunzione di un collaboratore straniero in Svizzera).

Questa riduzione salariale non è ammessa in caso di posizione lavorativa presso il medesimo datore di lavoro o la medesima azienda, qualora l'interruzione tra i due rapporti di lavoro sia inferiore a 2 anni.

Per quanto riguarda le riduzioni salariali, si legga anche il foglio informativo speciale del servizio giuridico di GastroSuisse.

\* Fatta salva la decisione del tribunale arbitrale concernente i salari minimi, che verrà resa a metà gennaio 2025.

### **Sono esclusi dai salari minimi dei livelli I – IV**

- I collaboratori che non hanno ancora compiuto il 18° anno di età
- I collaboratori maggiorenni immatricolati presso un istituto professionale svizzero che stanno svolgendo una formazione a tempo pieno
- I collaboratori con una capacità lavorativa ridotta rientranti in programmi pubblici o equiparati di reintegrazione o di sostegno
- I praticanti di cui all'art. 11 CCNL

### **Tredicesima mensilità ai sensi dell'art. 12 CCNL**

Il 100 % del salario mensile lordo a partire dal 1° anno di lavoro, qualora il collaboratore abbia superato con successo il periodo di prova.

### **Esclusione dell'indennità per le ore supplementari a partire da un salario minimo definito**

In base all'art. 15 n. 7 CCNL, l'indennità per le ore supplementari dei collaboratori il cui salario lordo mensile, *esclusa* la tredicesima mensilità, ammonta al minimo a Fr. 6750.- può essere convenuta liberamente in un contratto di lavoro scritto, ai sensi delle disposizioni legali, oppure essere esclusa.

### **AVS**

Aliquota contributiva: Invariata 8,7 % (datore di lavoro/lavoratore contribuiscono pariteticamente ognuno con il 4,35 %)

Importi limite: Rendita semplice minima **nuovo** Fr. 15'120.- /anno, Fr. 1260.- /mese  
Rendita semplice massima **nuovo** Fr. 30'240.- /anno, Fr. 2520.- /mese

### **AI**

Aliquota contributiva: Invariata 1,4 % (datore di lavoro/lavoratore contribuiscono pariteticamente ognuno con lo 0,7 %)

Importi limite: Come per AVS

### **IPG**

Aliquota contributiva: Invariata 0,5 % (datore di lavoro/lavoratore contribuiscono pariteticamente ognuno con lo 0,25 %)

Importi limite: Come per AVS

### **AD**

Sulle quote di reddito **fino a Fr. 148'200.-** è applicata un'aliquota contributiva del 2,2 % (datore di lavoro/lavoratore contribuiscono pariteticamente ognuno con l'1,1 %).

### **Reddito esiguo**

Sul salario determinante che non supera il **nuovo** importo di Fr. 2500.- (in precedenza Fr. 2300.-) per rapporto di lavoro e anno civile, i contributi vengono prelevati solo su richiesta.

## LPP

L'**aliquota contributiva minima** ai sensi dell'art. 27 CCNL resta invariata ed è pari a:

- 1 % del salario coordinato per i collaboratori a partire dal 1° gennaio al compimento del 17° anno di età
- 14 % del salario coordinato per i collaboratori a partire dal 1° gennaio al compimento del 24° anno di età

Il datore di lavoro può far valere una trattenuta sul salario pari al massimo alla metà del contributo.

Il **tasso d'interesse minimo** per la remunerazione dei conti di vecchiaia rimane invariato all'**1,25 %**.

La **deduzione di coordinamento *aumenta*** a Fr. 26'460.– all'anno o Fr. 2205.– al mese.

I collaboratori che mediamente guadagnano almeno Fr. 22'680.– all'anno o Fr. 1890.– al mese (nuovi importi dal 2025) sottostanno all'assicurazione obbligatoria.

## Maggiori informazioni

**GastroTicino** offre ai soci un servizio di consulenza giuridica in italiano (gratuito) il lunedì e il martedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 al numero **091 961 83 11**.

I soci possono inoltre rivolgersi al Servizio giuridico di GastroSuisse: [rechtsdienst@gastrosuisse.ch](mailto:rechtsdienst@gastrosuisse.ch) (tedesco) o [servicejuridique@gastrosuisse.ch](mailto:servicejuridique@gastrosuisse.ch) (francese).

Le informazioni riportate nella presente scheda sono di natura generica e non sostituiscono in alcun caso una consulenza individuale. Sul sito web di GastroSuisse sono disponibili altre schede informative del servizio giuridico.